
Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 14 luglio 2015, n. 286

Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., Decisione d'esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione Europea; Delimitazione delle aree di cui al D.M. del 19/06/2015 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana", art. 9, comma 2, lettere a) e c).

L'anno 2015, il giorno 14 del mese di luglio in Bari, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente dell'Ufficio *Osservatorio Fitosanitario* sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario dell'Ufficio *Osservatorio Fitosanitario*, riferisce:

Visto il D. Lgs. n° 214 del 19/08/05 che dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali istituiti dal Decreto Legislativo 536/92 devono espletare le attività di controllo fitosanitario, in particolare attraverso il monitoraggio sul territorio degli organismi nocivi da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria;

Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 che stabilisce le specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa*, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio e l'abbattimento delle piante risultate infette;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18/05/2015 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21/05/2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, che ha abrogato la decisione di esecuzione 497/2014;

Vista le DDS n° 195 del 01/06/2015, "Direttiva 2000/29/CE, D.Lgs. 214/2005 e s.m.i., Decisione d'esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione

Europea - Ridefinizione e aggiornamento delle aree delimitate";

Visto il D.M. del 19/06/2015 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 29/06/2015, che abroga, fra l'altro, il DM del 26/09/2014;

Preso atto che il Consiglio dei Ministri con Deliberazione del 3 luglio 2015 ha ravvisato la permanenza delle criticità rappresentate nella delibera del 10 febbraio 2015 e pertanto la necessità di fronteggiare con mezzi e poteri straordinari l'emergenza connessa alla diffusione nel territorio della Regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju), e di riconfigurare le competenze del Commissario delegato;

Viste le OO.C.D.P.C. n. 225 dell'11/02/2015 e n. 265 del 03/07/2015 con le quali, per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della *Xylella Fastidiosa*, rispettivamente è stato nominato Commissario delegato il Comandante Regionale per la Puglia del Corpo Forestale dello Stato e successivamente, allo stesso, è stato dato incarico a predisporre un nuovo Piano degli interventi, anche per stralci, per la più celere attuazione delle misure di cui al DM del 19 giugno 2015;

Visto il comma 1 dell'articolo 9 del D.M. 19/06/2015 che, in deroga alle misure di eradicazione previste dall'articolo 8, dispone che il Servizio fitosanitario regionale attui solo nella provincia di Lecce misure di contenimento nei territori indicati al comma 2, lettere a), b) e c), prevedendo testualmente "... la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:

- a) in prossimità dei siti di cui all'art. 12, comma 2;
- b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale;
- c) entro una distanza di 20 km dal confine della zona di contenimento con il resto del territorio dell'Unione. [...];

Considerato che risulta necessario definire preliminarmente le aree di cui alle lettere a) e c) del predetto comma al fine di adottare tutte le precauzioni per evitare la diffusione ed il contenimento dell'organismo specificato;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, propone:

- di istituire nel territorio della Provincia di Lecce, le aree di cui alle lettere a) e c), comma 2 dell'articolo 9 del DM 19/06/2015, nelle quali applicare le misure di contenimento, come di seguito indicato:
 - le aree di cui alla lettera a) sono rappresentate da una superficie avente una larghezza di 200 metri circostante i vivai che sono stati autorizzati dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario regionale ai sensi della Decisione 789/2015 e ai sensi dell'art. 12 del DM 19/06/2015;
 - l'area di cui alla lettera c), adiacente al limite sud della zona cuscinetto, avente una larghezza di 20 km, che si estende ininterrottamente dal mar Ionio al mar Adriatico, come rappresentata graficamente nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che in prima applicazione del DM 19/06/2015 le aree di cui alla lettera a) circoscrivono tre vivai autorizzati ai sensi della Decisione 497/2014 e, allo stato, in attesa di adeguamento ai requisiti previsti dall'art. 12 del DM 19/06/2015, come rappresentate graficamente nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che le aree di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 9 del DM 19/06/2015 saranno aggiornate a seguito di nuove autorizzazioni vivaistiche rilasciate dall'Osservatorio fitosanitario;
- di stabilire che nelle aree di cui alle lettere a) e c) devono essere attuate le misure di contenimento previste dall'art. 9 del DM 19/06/2015;
- di precisare che l'elenco dei Comuni inclusi interamente o parzialmente nelle aree di cui alle lettere a) e c) è riportato nell'Allegato 2 facente parte integrante del presente provvedimento, con l'indicazione, per i Comuni parzialmente delimitati, dei fogli di mappa ricadenti nelle predette Aree;
- di stabilire che con successivo provvedimento saranno individuati i siti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 del DM 19/06/2015;

- di stabilire che la cartografia e l'elenco dei comuni ricadenti nelle aree di cui alle lettere a) e c) sono consultabili sul portale istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, e nei siti www.sviluppatorurale.regione.puglia.it e www.emergenzaxylella.it;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario a trasmettere copia del presente atto:
- al Commissario delegato di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 225 del 11/02/2015 e n. 265 del 03/07/2015, per gli adempimenti di competenza;
- ai Presidenti delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto; ai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nelle aree precitate; alle Organizzazioni professionali di categoria ed agli altri soggetti interessati, allo scopo di rendere nota la definizione delle aree ai proprietari o conduttori, a qualunque titolo dei terreni agricoli e non agricoli in esse ricadenti, nonché gli obblighi a carico degli stessi disposti dal DM 19/06/2015;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L. R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Anna Percoco

Il Dirigente a.i. Ufficio Osservatorio
Dr. Silvio Schito

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di approvare tutto quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato;
- di istituire nel territorio della Provincia di Lecce, le aree di cui alle lettere a) e c), comma 2 dell'articolo 9 del DM 19/06/2015, nelle quali applicare le misure di contenimento, come di seguito indicato:
 - le aree di cui alla lettera a) sono rappresentate da una superficie avente una larghezza di 200 metri circostante i vivai che sono stati autorizzati dall'Ufficio Osservatorio fitosanitario regionale ai sensi della Decisione 789/2015 e ai sensi dell'art. 12 del DM 19/06/2015;
 - l'area di cui alla lettera c), adiacente al limite sud della zona cuscinetto, avente una larghezza di 20 km, che si estende ininterrottamente dal mar Ionio al mar Adriatico, come rappresentata

graficamente nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;

- di stabilire che in prima applicazione del DM 19/06/2015 le aree di cui alla lettera a) circoscrivono tre vivai autorizzati ai sensi della Decisione 497/2014 e, allo stato, in attesa di adeguamento ai requisiti previsti dall'art. 12 del DM 19/06/2015, come rappresentate graficamente nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che le aree di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 9 del DM 19/06/2015 saranno aggiornate a seguito di nuove autorizzazioni vivaistiche rilasciate dall'Osservatorio fitosanitario;
- di stabilire che nelle aree di cui alle lettere a) e c) devono essere attuate le misure di contenimento previste dall'art. 9 del DM 19/06/2015;
- di precisare che l'elenco dei Comuni inclusi interamente o parzialmente nelle aree di cui alle lettere a) e c) è riportato nell'Allegato 2 facente parte integrante del presente provvedimento, con l'indicazione, per i Comuni parzialmente delimitati, dei fogli di mappa ricadenti nelle predette Aree;
- di stabilire che con successivo provvedimento saranno individuati i siti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 del DM 19/06/2015;
- di stabilire che la cartografia e l'elenco dei comuni ricadenti nelle aree di cui alle lettere a) e c) sono consultabili sul portale istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, e nei siti www.sviluppatorurale.regione.puglia.it e www.emergenzaxylella.it;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario a trasmettere copia del presente atto:
 - al Commissario delegato di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 225 del 11/02/2015 e n. 265 del 03/07/2015, per gli adempimenti di competenza;

- ai Presidenti delle Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto; ai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nelle aree precitate; alle Organizzazioni professionali di categoria ed agli altri soggetti interessati, allo scopo di rendere nota la definizione delle aree ai proprietari o conduttori, a qualunque titolo dei terreni agricoli e non agricoli in esse ricadenti, nonché gli obblighi a carico degli stessi disposti dal DM 19/06/2015;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario a trasmettere copia del presente atto al BURP per la pubblicazione.

Il presente atto, immediatamente esecutivo,

costituito da 6 (sei) facciate timbrate e vidimate più l'Allegato 1 (composto da una pagina timbrata e vidimata) e l'Allegato 2 (composto da una pagina timbrata e vidimata) è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.


Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D'Onghia

ALLEGATO 2**Aree di cui alla lettera a), art. 9 del DM 19/06/2015**

PROVINCIA DI LECCE	COMUNE	FOGLI DI MAPPA E PARTICELLE CATASTALI. IL SIMBOLO * INDICA CHE LA PARTICELLA E' PARZIALMENTE CONTENUTA
I° vivaio - AREA 200 M	COPERTINO	FOGLIO 11 PARTICELLE 66, 68, da 70 a 72; 74, 76*, 77*, 78, 79*, 80, 81*, 130*, 131, 132, 133*; da 245 a 247; 282, 283*, 285*, 314, da 325 a 327; 331*, 368, 369, 404*, 434*, 459*, 463, 469*, 475*, 476*, 480*, 508*, 509, 510, 511*, 530, 531, 572*, 573*, da 574 a 583; 623, 624 FOGLIO 12 PARTICELLE 13*, 14*, 31, 33, 34, 38, 39*, 43, 44*, 65*, 86*, 88*, 97*, 98, 127*, 128*, 134*, 164, da 180 a 183, 184*; da 185 a 188, 189*; 204*, 207*, 223, 255, 265*, da 266 a 270, 271*, 272, 273*, 274, 275*, 276, 277*, 278, 279*, 280, 281, 282; da 284 a 286; 438, 439, 443, 444, 448*, 452
II° vivaio _AREA 200 M	COPERTINO	FOGLIO 47 PARTICELLE 46, 48, 66*, 69*, 79, 80, 95, 195, 198, da 201 a 204; da 207 a 215; da 361 a 363; 381, da 384 a 387; 411*, 457*, 458*, 497*, 498, 499*; 507, 521*, 523, 531*, 533*, da 570 a 572, 573*, 574; FOGLIO 52 PARTICELLE 4*, da 6 a 8; 39*, 42*, 59, 60, 61*; 63*, 67, 80*, 91, 93, da 99 a 102; 111, 112*, da 113 a 115; da 118 a 120; da 122 a 124; da 126 a 130; 138, 139, 142, 143, 153, da 159 a 162; 164*, da 165 a 168; 172, 173, 185*, 188
	NARDO'	FOGLIO 44 PARTICELLA 519*
III ° vivaio _ AREA 200 M	LEVERANO	FOGLIO 34 PARTICELLE 9, 10*, 18, 20, 23, 24, da 26 a 28, 29*; 31*, 38*, 40*, 42*, 47*, 48*, 49*; da 82 a 87, 88*; 89*, 92*, 97*, 104*, 106, 108*, 109*, 118*, 119*, 120*; 125*, 126, 127*; 133*, 137*, 138, da 153 a 156; 158*, 161, 168*, 176*, 179, 181, 182, 190, 191, da 193 a 197; 206, da 246 a 251; 278*, 279, da 319 a 321; 324*, 325, 328*, 341*, 342, 343, 344, 345*, 346; da 352 a 357; 361, da 389 a 392; 397, 398, 418, 420, 421

Aree di cui alla lettera c), art. 9 del DM 19/06/2015

PROVINCIA	COMUNE	FOGLI DI MAPPA CATASTALI INCLUSI
LECCE	ARNESANO	INTERO TERRITORIO COMUNALE
	CAMPI SALENTINA	
	CARMIANO	
	GUAGNANO	
	LEVERANO	
	MONTERONI DI LECCE	
	NOVOLI	
	PORTO CESAREO	
	SALICE SALENTINO	
	SAN CESARIO DI LECCE	
	SAN PIETRO IN LAMA	
	SQUINZANO	
	SURBO	
	TREPUIZZI	
	VEGLIE	
	CAVALLINO	FOGLI da 1 a 8; 10, 11, 28, 29
	COPERTINO	FOGLI da 1 a 25; 27, 28, da 30 a 37; da 40 a 42; 64
LECCE	FOGLI da 1 a 147; da 150 a 166; da 169 a 185; da 188 a 203; da 206 a 221; da 224 a 231; da 235 a 243; da 246 a 259;	
LEQUILE	FOGLI da 1 a 13;	
LIZZANELLO	FOGLI da 1 a 14; 17, 18	
NARDO'	FOGLI da 1 a 5; da 7 a 10; 13, da 15 a 20; da 23 a 25; da 28 a 39; da 45 a 51; 58, 59, 68, 69, 81	



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 23 luglio 2015, n. 315

D.M. n. 1213 del 19/02/2015. Disposizioni in materia di trasferimento fuori regione di diritti di reimpianto originati da vigneti da vino estirpati in Puglia.

Il giorno 23 luglio 2015, in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura, Lungomare N. Nazario Sauro n. 45/47,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, Dott. Domenico Campanile, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo Enol. Vito Pavone riferisce quanto segue:

VISTO il Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il Reg. (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.

1234/2007 del Consiglio. In particolare, stabilisce che continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla lettera b) nel settore vitivinicolo, punto ii), il regime transitorio di diritti di reimpianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;

VISTO il Decreto n. 1213 del 19/02/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" che all'art. 3 abroga il comma 6, lettera b), dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000. Tale comma dava facoltà, a ciascuna Regione, in particolari situazioni locali, di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogeni e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 26 febbraio 2007 "Disposizioni per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo regionale" che ha stabilito che, in applicazione di quanto previsto dell'articolo unico del D.M. 29 luglio 2005, i diritti di reimpianto regolarmente autorizzati nel territorio della Regione Puglia dai competenti Uffici Provinciali dell'Agricoltura devono essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità, i diritti non esercitati passano automaticamente alla riserva regionale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 04/06/2014 che ha sospeso l'applicazione della deroga di cui all'art. 85 *decies* del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento e sino alla data del 31 dicembre 2015, al fine di tutelare il patrimonio viticolo pugliese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 20 marzo 2015 che ha revocato la sospensione dell'applicazione della deroga di cui all'art. 85 *decies* del Reg. CE n. 491/2009 in materia di utiliz-